



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO **SERVIZIO 2**

n. 223 del 30.10.2014	OGGETTO:	Servizio Patrimonio.Rilascio concessione occupazione suolo pubblico in via San Lorenzo area parcheggio per svolgimento prove ed esami per motocicli e ciclomotori dal 17/10/2014 al 16/10/2015.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la richiesta di rinnovo concessione di suolo pubblico pista ciclomotori sita in via San Lorenzo prodotta in data 29.10.2014 acquisita al protocollo dell'Ente al n.15390 del 29.10.2014 dai titolari delle Autoscuole Roma e Percoco, sigg.ri Percoco Antonio e De Angelis Romolo, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via San Lorenzo (pista ciclomotori) per svolgimento prove ed esami;

Vista la trasmissione presso questo servizio tramite posta certificata inviata dalla Tre Esse Italia srl in data 28.10.2014 della richiesta di rinnovo concessione suolo pubblico sopra menzionata e del pagamento COSAP eseguito dalle Autoscuole Roma e Percoco in data 27.10.2014 alla Tre Esse Italia srl, concessionaria per la riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico, con bollette n. 829 e n. 830 di € 108,00 cadauna;

Esaminati i conteggi dalla Tre Esse Italia srl;

Visti i versamenti relativi al canone occupazione di suolo pubblico eseguiti presso la Tre Esse Italia srl dai sigg.ri Antonio Percoco e De Angelis Romolo;

Considerato che l'occupazione interesserà una superficie di mq 1.200;

Visto il Nulla Osta rilasciato dal locale Comando Vigili Urbani in data 30.10.2014 prot. n. 180 pr. in merito all'occupazione di suolo pubblico in via San Lorenzo area parcheggio per svolgimento prove ed esami per ciclomotori e motocicli, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni ;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

-Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-Ai sig. De Angelis Romolo , cod. fisc. DNGRML38P15H501D in qualità di titolare dell'Autoscuola Roma e Percoco Antonio, c.f. PRCNTN39L2626G698V, in qualità di titolare dell'autoscuola Percoco, di occupare, temporaneamente il suolo pubblico in via San Lorenzo area parcheggio per svolgimento prove ed esami per ciclomotori e motocicli, **per una superficie complessiva di mq 1.200**, dal 27.10.2014 al 16.10.2015 a condizione siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni, che venga lasciato il passaggio libero per il passaggio dei pedoni e il transito degli autoveicoli sulla pubblica via e venga occupato lo spazio non adibito a parcheggi a pagamento e che

vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi, e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa dell'occupazione di suolo;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dallo stesso servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, qualora necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento,vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **30 OTT. 2014**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
f.to arch. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale
Priverno, lì 30.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
Arch. Claudia Romagna

www.AlboPretorionline.it 30/10/14